



COMUNE DI VADO LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E

L'ASSOCIAZIONE [REDACTED] PER LA GESTIONE, AI SENSI

DELL'ART. 45 BIS COD. NAV., DELLA STRUTTURA SOCIO -

RICREATIVA E SPORTIVA AD USO PUBBLICO, INSISTENTE SU AREA

DEL DEMANIO MARITTIMO, UBICATA IN VADO LIGURE (SV), FRAZ.

PORTO VADO

L'anno [REDACTED] (_____) il giorno [REDACTED] (_____) del mese di [REDACTED], nel

Palazzo Comunale di Vado Ligure sono personalmente comparsi i Signori:

per una Parte: l'Arch. [REDACTED], nato a [REDACTED] (_____) il

[REDACTED], il quale interviene nel presente atto, agisce e stipula non in

proprio, ma nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e

Gestione del Territorio del **Comune di Vado Ligure**, con sede in Vado Ligure (SV),

Piazza San Giovanni Battista n. 5 (C.F. e P.I. 00251200093), in ciò autorizzato dalla

Deliberazione della Giunta Comunale n. [REDACTED] del [REDACTED], immediatamente

eseguibile ai sensi di legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97, 107 e 109

comma 2 del dlgs. 267/2000, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse del **Comune di Vado Ligure** che rappresenta (d'ora in poi per brevità

anche "Comune");

per l'altra Parte: il Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] (_____) il [REDACTED], il

quale interviene nel presente atto, agisce e stipula non in proprio, ma nella sua

qualità di Presidente *pro tempore* e quindi legale rappresentante della **Associazione**

[REDACTED] con sede in [REDACTED] (_____), Via [REDACTED] n. [REDACTED],

C.F.e P.IVA [REDACTED], e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione che rappresenta (d'ora in poi per brevità anche "Gestore" o "Associazione"), Ente costituito come [REDACTED] con atto [REDACTED].

Detti comparenti dichiarano e convengono quanto segue.

PREMESSO

CHE il Comune di Vado Ligure, in forza di apposite licenze demaniali marittime rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP), ha da tempo in concessione la Struttura socio - ricreativa e sportiva ad uso pubblico, insistente su area del demanio marittimo, ubicata in Vado Ligure (SV), Fraz. Porto Vado, censita al Catasto Terreni al foglio 31 mappali 451, 469 (parte), 470 e 471 ed al Catasto Fabbricati al foglio 31 mappali 451, 470 e 471, d'ora in poi denominata anche brevemente "Struttura", e costituita da: campetto di calcio, relativi spogliatoi e locali annessi, area verde ed edifici adibiti rispettivamente a sede sociale e cucina, il tutto come meglio descritto e delimitato con campitura verde nella planimetria che si allega alla presente Convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, sub lettera A);

CHE in particolare, per la "Struttura" sopra citata, il Comune di Vado Ligure è attualmente titolare della licenza demaniale Rep. LDSV 27/12/2022.0000048.U (codice concessione 29H08) del 27 dicembre 2022, valida fino al 31 dicembre 2026; CHE, con la determinazione del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio n. 2475 Reg. Gen. del 28 novembre 2025, è stata data temporanea prosecuzione all'affidamento della gestione della "Struttura" in oggetto in capo alla "Baia dei Pirati Associazione Culturale e Ricreativa", per un massimo di mesi 3 (tre) decorrenti dal 1° dicembre 2025 e, comunque, fino alla conclusione del relativo

procedimento amministrativo ad evidenza pubblica;

CHE, con la deliberazione n. 149 del 17/12/2025, immediatamente eseguibile, la

Giunta Comunale:

- a) ha espresso assenso all'indizione di un procedimento amministrativo ad evidenza pubblica, con le procedure previste dal Titolo V del *"Regolamento per l'assegnazione in uso a terzi dei beni immobili di proprietà comunale"*, per l'affidamento della gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, della *"Struttura"* sopra menzionata;
- b) ha approvato, su proposta del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, gli indirizzi allegati al suddetto atto sotto la lettera A1) quale parte integrante e sostanziale dello stesso, per la successiva predisposizione dell'avviso di procedimento ad evidenza pubblica;
- c) ha dato mandato al Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio per la predisposizione dell'avviso di procedimento ad evidenza pubblica e per la stipula della conseguente Convenzione;

CHE, con la determinazione n. [REDACTED] Reg. Gen. del [REDACTED], il Responsabile del

Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio:

- 1) ha indetto un procedimento amministrativo ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, della suddetta *"Struttura"*, in ossequio alle linee guida formulate dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione n. 149 del 17/12/2025;
- 2) ha dato atto che il suddetto procedimento si sarebbe svolto secondo la procedura di cui all'art. 26 del *"Regolamento per l'assegnazione in uso a terzi dei beni immobili di proprietà comunale"*;
- 3) ha approvato l'Avviso di procedimento ad evidenza pubblica allegato alla suddetta

determinazione sub 1), per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente ai relativi allegati A), B), C), D) ed E);

4) ha dato atto che il suddetto Avviso sarebbe stato pubblicato per almeno giorni 30 (trenta) sul sito internet del Comune;

CHE, sulla base delle risultanze del suddetto procedimento ad evidenza pubblica, con la determinazione n. [REDACTED] Reg. Gen. del [REDACTED], il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ha aggiudicato all'Associazione [REDACTED], con sede in [REDACTED], la gestione della "Struttura" in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, i Comparenti, come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

1. Il Comune di VADO LIGURE, in qualità di titolare della licenza demaniale Rep. LDSV 27/12/2022.0000048.U (codice concessione 29H08) del 27 dicembre 2022, valida fino al 31 dicembre 2026, con la presente assegna per la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, a favore dell'Associazione [REDACTED], che accetta, la gestione della struttura socio - ricreativa e sportiva ad uso pubblico menzionata in premessa, insistente su area del demanio marittimo censita al Catasto Terreni al foglio 31 mappali 451, 469 (parte), 470 e 471 ed al Catasto Fabbricati al foglio 31 mappali 451, 470 e 471, d'ora in poi denominata anche brevemente "Struttura", e costituita da: campetto di calcio, relativi spogliatoi e locali annessi, area verde ed edifici adibiti rispettivamente a sede sociale e cucina, con esclusione del pubblico parcheggio e giardini adiacenti, il tutto come

meglio descritto e delimitato con campitura verde nella planimetria che viene

allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, **sub lettera A**);

2. A tal fine, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, il

Gestore verrà formalmente immesso nella piena detenzione della struttura oggetto di assegnazione, nello stato di fatto in cui essa si trova e che il Gestore dichiara di ben conoscere e di accettare.

3. In particolare le Parti prendono atto che, come più specificatamente indicato nel

verbale di inventariazione, redatto in contraddittorio fra le parti e conservato agli atti,

sono di proprietà del Gestore le [oppure, in caso di subentro di un nuovo Gestore,

“sarà a carico del Gestore l’acquisto delle”] attrezzature mentre sono assentite in concessione al Comune tutte le altre restanti opere e strutture in quanto realizzate dal soggetto attuatore dell’intervento edilizio di cui al permesso di costruire n. 24 del 31 dicembre 2003 e successive volture e varianti, a scompto dei relativi oneri di urbanizzazione, come indicato nelle premesse.

4. Il Gestore è tenuto ad esercitare, in piena autonomia di impresa e sotto la propria

completa responsabilità, l’attività socio - ricreativa e sportiva connessa all’utilizzo della struttura, in conformità alla destinazione ad uso pubblico del campetto da calcio e relativi spogliatoi e dei locali annessi.

5. Al fine di garantire l’equilibrio economico della gestione, il Gestore potrà

esercitare attività commerciali di somministrazione pubblica di alimenti e bevande esclusivamente nei locali delimitati con campitura arancione nella planimetria che, previa dispensa dalla lettura da Parte dei contraenti che dichiarano di ben conoscerla ed accettarla, viene allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale,

sub lettera C) nonché utilizzare la cucina e gli spazi esterni per lo svolgimento di sagre gastronomiche, anche con musica dal vivo, nella stagione estiva per un

massimo di 20 (venti) giorni all'anno, nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 7. Qualora previsto nella licenza/concessione demaniale rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, il Gestore potrà inoltre esercitare attività commerciali di somministrazione pubblica di alimenti e bevande, per un numero massimo di 15 (quindici) giornate all'anno, negli ulteriori locali eventualmente indicati nella predetta licenza/concessione demaniale.

6. Il Gestore ha altresì la facoltà di intraprendere in futuro, previo nulla osta del Comune concessionario, ulteriori eventuali servizi, purché questi ultimi siano compatibili con la destinazione d'uso urbanistica e con le destinazioni progettuali della struttura a disposizione e con il rispetto di ogni altro limite ed obbligo stabilito dalla presente Convenzione e/o dagli atti amministrativi in essa richiamati, nonché con le finalità statutarie del Gestore ed in conformità con l'oggetto del titolo concessorio.

7. In relazione alle attività svolte e per ogni profilo giuridicamente rilevante, il Gestore acquisisce in nome proprio tutte le autorizzazioni amministrative necessarie e/o provvede personalmente a rendere le dichiarazioni richieste dalla legge.

Articolo 2

Utilizzo pubblico della struttura

1. Il Comune potrà, a titolo gratuito, utilizzare direttamente le strutture definite all'art. 1:
a) per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni sportive, culturali, socio - assistenziali e turistico - ricreative oltretutto di ogni evento correlato al perseguitamento dei propri fini istituzionali, e in conformità con l'oggetto del titolo concessorio, ovvero consentirne l'uso per le stesse finalità ed alle stesse condizioni da parte di terzi debitamente autorizzati, anche dall'Autorità di Sistema Portuale, fino ad un

massimo di 10 (dieci) giornate per ciascun anno solare;

b) per lo svolgimento del Consiglio Comunale.

2. Nei casi di cui al comma precedente, il Gestore:

- dovrà farsi carico della pulizia dei locali e dei consumi di energia ed è altresì tenuto a prestare, a titolo gratuito, la collaborazione ed assistenza necessarie alla buona riuscita delle manifestazioni/eventi predetti, per l'intera giornata interessata all'evento. Inoltre per un numero di eventi pari a 1 (uno) nel corso di ciascun anno solare, nell'ambito delle giornate di cui al comma 1, l'assistenza e la collaborazione suddetta dovranno estendersi all'organizzazione a cura e spese del Gestore di un servizio completo di catering per n. 100 (cento) coperti;

- avrà diritto ad una riduzione degli importi dovuti annualmente al Comune ai sensi della presente Convenzione, in proporzione alle giornate di effettivo utilizzo da parte del Comune stesso (ad esempio, per 10 giornate di utilizzo, la riduzione sarà pari a 10/365).

3. L'utilizzo di cui ai precedenti commi dovrà essere oggetto a cura del Comune, di preavviso di almeno 1 (uno) mese e potrà essere eventualmente negato dal Gestore solo nel caso in cui tale utilizzo impedisca lo svolgimento di altre iniziative già programmate. Per lo svolgimento dei Consigli Comunali il preavviso è stabilito in almeno 48 (quarantotto) ore e l'utilizzo non potrà essere negato.

4. Il Comune ovvero i soggetti terzi autorizzati saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a cose e/o persone, dipendenti dall'utilizzo delle strutture in forza dei precedenti commi. Tali danni dovranno, in ogni caso, essere segnalati dal Gestore entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dal termine degli eventi nel cui contesto si ritiene si siano verificati e la relativa comunicazione, in forma scritta e debitamente comunicata, dovrà essere indirizzata al Comune e all'eventuale soggetto terzo

utilizzatore. In tali evenienze, comunque il rispetto da parte del Gestore dei termini, dei modi e delle forme della comunicazione, non costituisce di per se stesso elemento dirimente circa l'attribuzione delle responsabilità.

5. Considerata la finalità socio ricreativa, e ferma la responsabilità del Gestore, occasionalmente la struttura potrà essere utilizzata da terzi, beninteso nell'ambito dell'attività autorizzata e ferma restando la responsabilità del Gestore e la necessità di previa autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale. Nel caso di associazioni senza scopo di lucro e comitati cittadini, se non ricorre l'ipotesi di cui al comma 1, l'utilizzo dovrà avvenire sulla base di tariffe approvate dalla Giunta comunale.

6. Ogni eventuale diverso utilizzo non potrà in alcun modo compromettere la destinazione d'uso della struttura.

7. Il Gestore si impegna inoltre ad avviare e svolgere nella struttura entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula della presente Convenzione e per tutta la durata della Convenzione medesima, sulla base di un programma definito in accordo con i competenti uffici comunali, le seguenti attività socio assistenziali attinenti alla assistenza alle fasce deboli di popolazione:

a) eventuali attività di buon vicinato quali, a titolo esemplificativo, disbrigo di commissioni e pratiche per anziani temporaneamente non autosufficienti e soli o altre attività specificate nella domanda di candidatura;

b) attività di animazione socio-ricreativa culturale: organizzazione e gestione di gruppi di incontro per conversazione, giochi di società, letture collettive, rassegne di film, feste sociali a favore della collettività vadese; ed a presentare al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, un dettagliato resoconto delle attività svolte nell'anno precedente.

Nel caso di inadempimento il Comune sarà autorizzato a pronunciare la decadenza

per inadempimento della presente Convenzione.

Nel caso di eventi calamitosi o di eccezionale gravità che pongono in situazioni di pericolo persone, attività o abitazioni, il Gestore si rende altresì disponibile ad accogliere temporaneamente i nuclei familiari vadesi, che – in caso di sgombero - non hanno la possibilità di essere ospitati presso figure familiari e/o amicali, offrendo – altresì - la possibilità alle persone ospitate e rientranti nella casistica di cui al presente articolo, di consumare i pasti in loco (compatibilmente con la disponibilità delle derrate alimentari presenti). La tariffa verrà concordata al momento dell'effettivo utilizzo.

Articolo 3

Impianto sportivo - Soggetti utilizzatori e tariffe.

1. Il Gestore si impegna a destinare il campetto e gli spogliatoi definiti all'art. 1 all'utilizzo per il gioco del calcio e per attività sportive compatibili ed a consentirne altresì l'utilizzo come previsto al precedente art. 2.

2. Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 2, il Gestore garantirà l'uso del campetto e degli spogliatoi a favore di chi ne faccia richiesta, in base a tariffe che devono essere approvate dalla Giunta Comunale. In sede di prima applicazione sono determinate come indicato nella nota acquisita agli atti al prot. n. 19204 del 16 novembre 2010 che viene allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, **sub lettera B**). È fatto obbligo al gestore di utilizzare idonei strumenti al fine di rendere di pubblico dominio le modalità ed i termini del suddetto utilizzo.

Articolo 4

(Strutture di servizio)

1. Il Gestore potrà procedere all'installazione di strutture di servizio, anche se provvisorie o stagionali, solo se avrà richiesto e conseguito l'autorizzazione del

Comune, e solo previa acquisizione di tutti i permessi, pareri, nulla osta od autorizzazioni previsti dalla legge ed in particolare previa autorizzazione demaniale, che dovrà essere richiesta dal Comune in quanto titolare della concessione demaniale ed in assoluta conformità con gli strumenti urbanistici ed i progetti approvati.

2. Tutte le strutture installate dal Gestore dovranno essere smontate e completamente rimosse al termine della gestione, o se del caso di ogni stagione estiva, a cura e spese del Gestore, salvo che non sia diversamente disposto dai corrispondenti titoli demaniali ed edilizi.

3. Il Gestore assume a proprio carico tutte le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendono necessari sulle strutture di cui al presente articolo.

4. Le utilizzazioni proposte dovranno essere comunque conformi alle norme di legge in materia di usi socio – ricreativi del demanio marittimo nonché conformi alla vigente disciplina urbanistico-edilizia e paesaggistica.

5. Tutti gli impianti dovranno essere collaudati e dotati delle certificazioni previste dalla legge ed in particolare dal D.M. n. 37/2008.

Articolo 5

(Obblighi del gestore)

1. Oltre a quanto già specificatamente previsto nelle altre disposizioni contenute nella presente Convenzione, il Gestore assume inoltre i seguenti fondamentali obblighi nei confronti del Comune:

a) porre a libera e gratuita disposizione del pubblico i servizi igienici in dotazione, mantenendone quotidianamente la pulizia e l'igiene;

b) mantenere la pulizia quotidiana del tratto di area oggetto di concessione demaniale;

c) vigilare sul tratto di area in affidamento, informando immediatamente l'Autorità di Sistema Portuale ed il Comune nel caso in cui si vengano a determinare situazioni di pericolo per l'incolumità o l'ordine pubblico;

d) stipulare idonea polizza assicurativa, con massimale non inferiore ad un milione di euro a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti o comunque connessi all'esercizio della propria attività ed all'adempimento dei relativi obblighi;

e) rispettare tutte le condizioni indicate nella licenza demaniale Rep. LDSV 27/12/2022.0000048.U (codice concessione 29H08) del 27 dicembre 2022 e sue successive modifiche od integrazioni;

f) fornire al Comune, durante il periodo di durata dell'affidamento, le informazioni da esso richieste sull'andamento della gestione e gli altri dati necessari a fornire gli indicatori per la valutazione dell'attività;

g) farsi carico degli adempimenti in materia di prevenzione incendi, ivi compresa la presentazione della S.C.I.A. e/o l'acquisizione del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) ai sensi della normativa vigente.

2. Il Gestore assume a proprio carico gli oneri accessori e, pertanto, dovrà provvedere:

- al pagamento delle utenze (acqua, gas, energia elettrica e telefonia, ecc) mediante intestazione diretta e/o voltura dei singoli contratti con l'ente erogatore dei servizi, senza alcun onere da parte del Comune;
- una volta scaduta la concessione, alla chiusura delle stesse utenze ed alla risoluzione dei rispettivi contratti di allacciamento;
- a tutte le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari sulle strutture di cui all'art. 1. Per manutenzione ordinaria si intendono le

opere che riguardano la riparazione delle finiture dell'immobile e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici e tecnologici esistenti quali, a titolo esemplificativo: a) pulitura, riparazione di grondaie, pluviali e canne fumarie, canne di aspirazione, camini (senza alterazione dei materiali esistenti); b) pulitura, ripresa parziale di intonaci interni ed esterni (senza alterazioni di materiali o delle tinte esistenti); c) pulitura, riparazione, tinteggiatura degli infissi esterni, delle recinzioni, delle pavimentazioni esterne, (senza alterazioni dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie); d) riparazione di rivestimenti interni, (senza modificazioni dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie); e) riparazione di impianti tecnici in genere (idraulico, elettrico, di riscaldamento, ventilazione, del gas, ecc.) che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici o tecnologici; f) tinteggiatura degli intonaci interni; g) riparazione di infissi interni; h) riparazione di pavimenti interni. Per manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi di adeguamento necessari al regolare utilizzo in sicurezza dell'immobile ed il ripristino di eventuali danni causati dagli utenti. Rientrano inoltre, nella manutenzione ordinaria, tutte le riparazioni necessarie per cause diverse dalla vetustà.

3. Nel caso in cui, in base al titolo demaniale, gli interventi di manutenzione ordinaria di cui al precedente comma dovessero essere effettuati a cura del Comune, in quanto concessionario demaniale, i medesimi saranno comunque effettuati a spese del Gestore, che dovrà procedere ad anticipare idoneo fondo spese a richiesta del Comune e dovrà provvedere a comunicare ogni esigenza di intervento al Comune, tempestivamente avuto riguardo ai termini ed alle procedure amministrative che regolano l'attività del Comune.

4. Il Gestore si obbliga a rimborsare al Comune il costo delle fidejussioni richieste

dall'Autorità demaniale direttamente al Comune in relazione alla licenza/concessione demaniale ed al suo esercizio.

5. Il Gestore si obbliga a trasmettere al Comune copia delle polizze assicurative stipulate. Non si farà luogo alla duplicazione di polizze per il medesimo rischio.

6. Nel caso in cui, in base al titolo demaniale, per gli interventi di cui al precedente comma 2, il Gestore possa provvedere direttamente a propria cura e spese, in ogni caso non potrà provvedere ad interventi superiori alla manutenzione ordinaria se non avrà richiesto e conseguito l'autorizzazione del Comune, ferma restando la necessità di acquisire in ogni caso tutti i permessi, pareri, nulla osta od autorizzazioni previsti dalla legge ed in particolare l'autorizzazione demaniale.

7. Tutti gli impianti realizzati o modificati dal Gestore dovranno essere collaudati e dotati delle certificazioni previste dalla legge id in particolare dal D.M. n. 37/2008.

Articolo 6

(Divieti per il gestore)

1. Al Gestore è assolutamente vietato:

a) trasferire, sub concedere o sub locare la gestione, fatte salve eventuali forme di esternalizzazione che (previa verifica con l'AdSP) risultino compatibili con il titolo demaniale e, come tali, non richiedano l'autorizzazione di cui all'art. 45 bis del C.d.N.;

b) utilizzare l'area in affidamento ai sensi dell'art. 45 bis del C.d.N. per fini diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione e dal titolo demaniale.

Articolo 7

(Oneri per la gestione)

1. A fronte dell'affidamento dell'esercizio di cui al precedente art. 1, il gestore si obbliga a versare al Comune un corrispettivo annuale pari al canone demaniale

pagato dal Comune all'Autorità di Sistema Portuale, maggiorato della relativa imposta di registro, da versare in rate mensili anticipate entro il giorno 20 (venti) di ciascun mese di validità della presente Convenzione, a decorrere dal mese di [REDACTED], mediante PagoPA attraverso il link: <https://vadoligure.comune-online.it/web/pagamenti/> alla voce “*PROVENTI DIVERSI*”. Le parti danno atto che detto corrispettivo, comprensivo anche del costo della fidejussione che il Gestore deve rimborsare al Comune ai sensi del precedente art. 5 comma 4, ammonta attualmente ad euro 4.099,27 (quattromilanovantanove/27). Il Comune comunicherà tempestivamente al gestore le eventuali variazioni degli importi del canone demaniale e della fidejussione, a seguito di tale comunicazione, il corrispettivo in parola si intenderà automaticamente aggiornato.

Articolo 8

(Controlli sulla gestione)

1. Salva la piena autonomia imprenditoriale del Gestore, il Comune si riserva di esercitare tutti i necessari controlli per verificare il corretto andamento della gestione ed assicurare il rispetto dei limiti e degli obblighi previsti nella presente Convenzione, soprattutto in funzione di quanto previsto dai precedenti artt. 2 e 3.
2. A tal fine il Comune può avvalersi di propri dipendenti o collaboratori, o di altri organi appositamente istituiti.

Articolo 9

(Inagibilità o indisponibilità della struttura)

1. Il Comune rinuncia espressamente a qualunque richiesta risarcitoria in merito a sospensione del servizio da parte del Gestore se tale sospensione o interruzione derivasse da cause di inagibilità della struttura, determinate e verificabili, non imputabili al Gestore stesso.

2. A sua volta il Gestore rinuncia espressamente a qualunque richiesta risarcitoria nei riguardi del Comune nel caso di inagibilità della struttura non imputabile al Comune, e nel caso di indisponibilità della struttura dipendente dalla anticipata revoca o decadenza, anche parziale, del titolo di concessione demaniale.

Articolo 10

(Rapporti con aziende ed erogatori di servizi)

1. Il Gestore si obbliga a richiedere gli assensi necessari attraverso le procedure di legge per l'uso del suolo demaniale e per l'esecuzione di opere ed impianti relativi a servizi erogati da Enti e Aziende, anche non comunali, nonché ad eseguire le opere e gli impianti stessi nel rispetto degli atti abilitativi e delle prescrizioni tecniche applicabili.

2. Ad ogni fine ed effetto le Aziende Speciali ed i Consorzi tra Comuni per la gestione dei servizi pubblici debbono essere considerati soggetti terzi rispetto al Comune di Vado Ligure.

Articolo 11

(Destinazioni urbanistiche e norme edilizie)

1. Le aree e gli immobili in oggetto sono destinati agli usi specificati nei progetti assentiti nonché nella presente Convenzione, ed a tali usi rimangono vincolati.

2. L'eventuale mutamento di destinazione non autorizzato costituisce grave inadempimento della presente Convenzione ai sensi del successivo art. 13 e sarà altresì sanzionato ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica, edilizia e demaniale.

Articolo 12

(Responsabilità)

1. Il Gestore è responsabile nei confronti del Comune dell'esatto adempimento di

tutti gli obblighi nascenti dalla presente Convenzione.

2. In ogni caso il Gestore si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, incluse le altre Pubbliche amministrazioni in dipendenza delle obbligazioni e degli interventi a carico del Gestore previsti dalla presente Convenzione, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse.

3. Il Comune non si assume responsabilità alcuna in relazione ai rapporti contrattuali del Gestore con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera o terzi in genere. Il Gestore assume in particolare l'obbligo di adeguare la propria condotta al tempestivo e puntuale adempimento degli obblighi tutti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla restante normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, assumendo il ruolo di "committente" nell'affidamento ed esecuzione degli interventi previsti dalla presente Convenzione, a cui rimane estraneo il Comune.

4. Rimane stabilito che nei contratti suddetti il Gestore dovrà imporre il rispetto preciso di tutti gli obblighi assunti con la presente Convenzione dal Gestore nei confronti del Comune.

Articolo 13

(Penali e sanzioni)

1. Qualora nel corso della presente Convenzione, dovessero essere accertate violazioni da parte del Gestore degli obblighi assunti e, a seguito di diffida da parte del Comune, il Gestore non abbia provveduto ad adempire a quanto dovuto entro il termine fissato dal Comune stesso, il Gestore dovrà corrispondere al Comune una somma pari alle spese sostenute dal Comune medesimo per l'esecuzione in danno, maggiorata degli eventuali danni nonché, a titolo di penale, di un importo da un minimo di euro 50,00 (cinquanta/00) a un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00).

rapportata alla gravità della violazione stessa, accertata dal competente ufficio comunale.

2. Il Gestore è tenuto al pagamento della somma prescritta entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento, decorso infruttuosamente il quale il Comune provvederà a recuperare la somma dovuta.

3. Resta fermo quanto previsto dal successivo art. 14.

Articolo 14

(Clausola risolutiva e revoca)

1. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa al Comune competere anche a titolo di risarcimento dei danni, il Comune medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Gestore della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, anche per una sola delle seguenti cause:

a) fallimento, scioglimento o messa in liquidazione del Gestore, ovvero quando nella struttura sociale del Gestore si verifichino fatti che comportano una notevole diminuzione della capacità tecnico – finanziaria e/o patrimoniale, ovvero si verifichino modifiche statutarie o dell'atto costitutivo che alterino le finalità di promozione sociale dell'associazione;

b) riscontro di gravi ritardi o negligenze nella esecuzione delle attività, degli interventi e delle manutenzioni previste dalla presente Convenzione;

c) violazioni della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

d) chiusura totale e/o parziale, anche temporanea delle strutture, senza giustificato motivo;

e) utilizzo, anche parziale o temporaneo, delle strutture per finalità diverse da quelle autorizzate;

f) mutamenti di destinazione d'uso in violazione dell'art. 11;

g) esecuzione di lavori non autorizzati ai sensi di legge e/o della presente

Convenzione e/o del titolo demaniale;

h) violazioni dell'obbligo di mettere gratuitamente a disposizione del Comune la

struttura;

i) cessione totale o parziale del contratto;

l) sub affidamento della gestione o delle strutture, a qualunque titolo effettuate, salvo

quanto espressamente previsto dagli artt. 2 e 3.

m) successione a titolo universale, trasformazione, fusione od incorporazione,

modifiche statutarie o dell'atto costitutivo non comunicate entro i termini previsti

dall'art. 17;

n) applicazione da parte del Gestore di tariffe superiori a quelle concordate con il

Comune ai sensi degli artt. 2 e 3 della presente Convenzione;

o) ritardo, che si protragga per oltre due mesi rispetto alla scadenza, nel pagamento di

una rata mensile del corrispettivo annuale di cui al precedente articolo 7 commi 1 e 2.

2. Le violazioni dovranno essere preventivamente contestate al Gestore, cui verrà

affidato un termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, per presentare le proprie

giustificazioni. Per effetto della risoluzione, il gestore decadrà dall'affidamento ex.

art. 45 bis Cod. Nav. e sarà tenuto, entro 15 (quindici) giorni dalla pronuncia di

decadenza, a rimuovere le eventuali attrezzature e/o strutture di sua proprietà

insistenti sull'area demaniale, salvo che il Comune o l'Autorità di Sistema Portuale

non ne richiedano il riscatto.

3. La presente Convenzione potrà essere altresì revocata o sospesa per gravi ed

inderogabili esigenze di pubblico interesse.

Articolo 15

(Rinuncia alla tutela possessoria)

1. Sia in caso di revoca, che in caso di risoluzione della Convenzione da parte del Comune, sia in ogni altro caso di insorta o insorgenda controversia tra le parti, il Gestore dovrà rilasciare ogni bene, mezzo e luogo inerenti la presente Convenzione a semplice e mera richiesta dell'Amministrazione, non potendo opporre eccezione alcuna al riguardo.

2. Non compete, infatti, al Gestore la tutela possessoria, quella cautelare o d'urgenza o qualsiasi altra tutela che consegua alla sua qualità di contraente dalla presente Convenzione e di eventuale detentore o codetentore dei beni suddetti. Infatti, fin d'ora il Gestore espressamente ed incondizionatamente rinuncia a tali diritti e tali azioni.

3. Restano comunque fermi ed impregiudicati tutti i diritti, le potestà ed i poteri che competano al Comune nella sua qualità di Pubblica Amministrazione esercente un pubblico servizio.

Articolo 16

(Valore del contratto)

Ai soli fini fiscali, le Parti dichiarano che il valore del presente contratto è pari a presuntivi euro 49.191,24 corrispondenti all'ultimo corrispettivo annuale moltiplicato per i sei anni di affidamento + sei anni di possibile rinnovo.

Articolo 17

(Trasferimento a terzi)

1. Considerata la natura del presente affidamento, è espressamente vietata la cessione parziale o totale del contratto, nonché il sub affidamento della gestione o delle strutture, a qualunque titolo effettuate, salvo quanto espressamente previsto dagli artt. 2 e 3.

2. Nel caso di successione a titolo universale, di trasformazione, fusione o

incorporazione, in tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione subentreranno gli aventi causa, ma il Comune a sua piena discrezione si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza della presente Convenzione, in danno del gestore, entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione, che dovrà avvenire, entro i 30 (trenta) giorni successivi all'evento, con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata.

3. Le eventuali modifiche statutarie o dell'atto costitutivo del soggetto Gestore dovranno essere comunicate al Comune, entro i 30 (trenta) giorni successivi all'evento, con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata; nel caso ritenga che tali modifiche alterino le finalità di promozione sociale del Gestore, il Comune a sua piena discrezione si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza della presente Convenzione, in danno del Gestore stesso, entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione.

4. Nel caso in cui l'Autorità di Sistema Portuale prescrivesse modalità diverse o termini più stringenti per le suddette comunicazioni, le Parti vi si dovranno automaticamente attenere.

Articolo 18

(Durata)

1. Le Parti prendono atto che la licenza demaniale di cui all'articolo 1 comma 1 ha validità fino al 31 dicembre 2026 e che, a tempo debito, sarà avviata la procedura relativa al suo rinnovo.

2. L'efficacia e la durata della presente Convenzione dipendono quindi dall'effettiva durata del titolo concessorio demaniale, senza che il Gestore possa pretendere indennità, rimborsi, risarcimento od indennizzi a qualsiasi titolo, da parte del Comune, nel caso in cui detto titolo concessorio non dovesse essere conseguito,

dovesse avere durata inferiore o dovesse per qualunque causa decadere od essere revocato. Pertanto la presente Convenzione deve intendersi automaticamente risolta nel caso di risoluzione, annullamento, decadenza, revoca o mancato rinnovo della licenza demaniale sopra citata.

3. Fermo restando quanto sopra, l'affidamento non potrà avere una durata superiore a

6 (SEI) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, salva la facoltà per il Comune di revoca anticipata e di decadenza per i motivi indicati al precedente art. 14, e alla sua scadenza decadrà di diritto, salva la facoltà di eventuale rinnovo per un ulteriore periodo di pari durata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, su richiesta del Gestore da presentarsi entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di scadenza.

4. L'affidamento potrà essere rinnovato non più di una volta, previa verifica:

- a. del comportamento tenuto dal Gestore, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento di quanto dovuto al Comune nonché dell'effettuazione delle opere di manutenzione previste;
- b. dell'inesistenza di domande di altri soggetti pubblici o privati interessati all'affidamento;
- c. della possibilità concreta di una più proficua valorizzazione dell'immobile.

Il rinnovo dovrà comunque essere formalizzato con una nuova convenzione.

4. Alla scadenza i locali torneranno nella piena disponibilità del Comune, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni. Le strutture dovranno essere restituite in buono stato manutentivo, salvo il normale deperimento d'uso. È in ogni caso esclusa, trattandosi di sub-concessione amministrativa, l'applicazione delle norme riguardanti i contratti di locazione, tranne quelle richiamate espressamente nella presente Convenzione.

Articolo 19

(Garanzie)

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con la presente Convenzione, in data

il Gestore ha versato all'Amministrazione comunale una somma di

euro 1.811,26 (milleottocentoundici/26), pari a tre mensilità del corrispettivo annuale indicato nelle precedenti Convenzioni, non imputabili in conto pigioni.

2. La garanzia cauzionale sarà svincolata ad avvenuto integrale adempimento degli obblighi gravanti sul Gestore in forza della presente Convenzione.

3. In caso di inadempimento, la garanzia cauzionale di cui ai commi precedenti potrà essere incamerata in tutto o in parte, senza formalità alcuna.

Articolo 20

(Controversie)

1. Ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti, derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente Convenzione verrà devoluta alla Magistratura ordinaria – Foro di Savona - o a quella Amministrativa secondo le rispettive competenze.

Articolo 21

(Spese)

1. Tutte le spese relative alla stipula della presente Convenzione e quelle a questa consequenziali, nessuna esclusa, insieme a quelle di copia, di bollo, registro, di istruttoria e per diritti di segreteria, se dovuti, sono a carico del Gestore. Sono altresì a carico del Gestore, tutte le spese relative alla presente Convenzione dirette ed indirette, comprese eventuali sanzioni, interessi e comunque ogni altro onere fiscale inerente il presente atto.

Articolo 22

(Domicilio)

1. Per tutte le comunicazioni e notificazioni connesse o dipendenti dalla presente Convenzione, in sede giudiziale e stragiudiziale, inclusi atti giudiziari ed amministrativi, le Parti eleggono domicilio come segue:

- il Comune di Vado Ligure in Vado Ligure, Piazza San Giovanni Battista, n. 5, PEC:
info@cert.comune.vado-ligure.sv.it

- Il Gestore in _____ (____), Via _____ n. _____, PEC: _____

2. Le Parti convengono che qualunque modifica del domicilio sopra eletto non avrà effetto alcuno se non sarà previamente comunicato alla controparte con apposita raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata. Per espressa volontà delle Parti, tali forme di comunicazione non ammettono equipollenti.

Articolo 23

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si richiamano alle norme ed alle leggi vigenti, ed al titolo di concessione demaniale.

2. Il Comune, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, in qualità di titolare del trattamento, informa il Gestore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

IL COMUNE DI VADO LIGURE:

L'ASSOCIAZIONE _____ :